

Cass., civ. sez. I, del 15 febbraio 2016, n. 2911

Venendo ad esaminare il ricorso principale U., il primo motivo denuncia vizio di motivazione per avere tratto la corretta convinzione che DNA fosse a conoscenza dello stato di indebitamento e delle finalità dell'ampliamento della garanzia fideiussoria da elementi di fatto che contraddittoriamente non erano stati considerati ugualmente significativi nei confronti di GA e MC, come le ridotte dimensioni e la struttura familiare della società e nonostante la presenza nel contratto di fideiussione di una clausola che dispensava la banca dall'onere di chiedere ai fideiussori una specifica autorizzazione per le nuove concessioni di credito.

Il motivo è infondato.

Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la banca creditrice che, pur in presenza di clausola di dispensa dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito, conceda finanziamenti al debitore principale, conoscendone o dovendone conoscere le difficoltà economiche, in caso di mutamento delle sue condizioni patrimoniali, senza informare il fideiussore, responsabile per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità della garanzia fideiussoria (v. Cass. n. 11979/2013).

Si è tuttavia esclusa la responsabilità della banca qualora si possa presumere che il fideiussore sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopra la carica di amministratore o legale rappresentante (v. Cass. n. 3761/2006, n. 7587/2001) o di socio (v. Cass. n. 8850/1998). Infatti, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumuli la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta sulla base della presunzione che egli fosse al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società (v. Cass. n. 8486/1995).

Tanto premesso, la denunciata contraddittorietà della motivazione non sussiste. La Corte d'appello ha escluso la responsabilità della banca nei confronti del garante DNA, ritenendo che costui essendo socio della T, fosse o dovesse essere a conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria emergente dai bilanci e del crescente indebitamento della società, a differenza di GA e MC, le quali avrebbero dovuto essere informate della grave situazione debitoria della società, delle finalità della ulteriore garanzia fideiussoria concessa con atto del 19 marzo 1993 e del finanziamento erogato nel 1994. Si tratta di un giudizio di fatto adeguato ed immune da vizi logici.